

Il testamento è nullo quando sia contrario a norme imperative come, per esempio, i difetti di forma o il motivo illecito. L'azione di nullità può essere esercitata da qualunque interessato.

Le cause di annullabilità dei testamenti sono riconducibili a difetti di forma che non comportano nullità, all'incapacità di disporre, come per esempio il testamento del minore o dell'interdetto.

L'azione di annullamento spetta a qualunque interessato, si prescrive nel termine di cinque anni, che decorrono, nel caso di incapacità dalla data di esecuzione del testamento o, nei casi di vizi del volere, da quella della loro scoperta.

> ACCETTAZIONE E RINUNCIA DELL'EREDITÀ

Dopo l'apertura della successione è necessaria l'accettazione dell'eredità da parte del chiamato, l'erede ha dieci anni di tempo per accettare.

L'accettazione può essere fatta per atto pubblico o scrittura privata, oppure tacita quando l'erede si comporta di fatto come tale.

L'accettazione dell'eredità può essere una accettazione pura e semplice, oppure una accettazione con beneficio di inventario.

La prima comporta che i beni del defunto si confondono con il patrimonio dell'erede, e per tanto l'erede dovrà pagare i debiti del defunto non solo con i beni ereditati ma anche con il proprio patrimonio.

La seconda comporta che il patrimonio del defunto resta separato da quello dell'erede e quindi la responsabilità patrimoniale dell'erede comprende solo i beni ereditati.

L'erede, prima che sia decorso il termine per accettare, può rinunciare all'eredità. La rinuncia va compiuta con le stesse formalità che sono richieste per l'accettazione beneficiata.

> COMUNIONE E DIVISIONE EREDITARIA

Se gli eredi, testamentari o per legge, sono due o più, tra loro si instaura la comunione ereditaria, i coeredi partecipano alla comunione in proporzione della loro quota ereditaria. Ciascuno dei coeredi può però chiedere la divisione dei beni ereditari che può essere:

a) volontaria: fatta con il consenso di tutti i coeredi

b) giudiziale: se i coeredi non sono d'accordo, ciascuno di loro può chiedere l'intervento dell'autorità giudiziaria. In questo caso il giudice provvederà alla determinazione dell'attivo e del passivo dell'eredità, disponendo la vendita di beni per il pagamento dei debiti ereditari e procedendo alla formazione delle porzioni da assegnare ai singoli dividendi.

Se i coeredi hanno quote uguali le porzioni di ciascuno vengono estratte a sorte. In caso contrario, quando i

beni non siano divisibili, il coerede con maggior quota può chiederne l'assegnazione in natura, con conguaglio in denaro a favore degli altri, altrimenti si vendono i beni e si divide fra i coeredi la somma ricavata.

> DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE ED IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE

La dichiarazione va presentata entro sei mesi dall'apertura della successione.

La dichiarazione va presentata all'ufficio del registro nella cui circoscrizione era fissato l'ultima residenza del defunto.

Nell'ipotesi in cui il defunto non aveva la residenza in Italia, la dichiarazione va presentata al registro, nella cui circoscrizione era fissata l'ultima dimora. Qualora questa sia sconosciuta, la dichiarazione va presentata all'ufficio del registro di Roma

La dichiarazione di successione deve essere compilata su appositi stampati predisposti dal Ministero delle Finanze. Gli eredi e i legatari che hanno presentato la denuncia di successione contenente beni immobili, sono esonerati dall'obbligo di presentarlo anche nel comune ove questi si trovano ai fini dell'applicazione dell'ICI. Provvederanno gli uffici delle entrate competenti a trasmettere copia a ciascun Comune ove si trovano gli immobili.

Per i beni immobili o diritti reali di godimento (usufrutto, uso abitazione, enfiteusi, superficie) è dovuta l'imposta ipotecaria e catastale. La base imponibile per le trascrizioni e le volture catastali non è cambiata con la riforma delle successioni e donazioni.

> IMPOSTA IPOTECARIA

L'imposta per la trascrizione del certificato di successione, comprendente beni immobili, è del 2%.

L'imposta minima è di 129,11 Euro, senza tenere conto di eventuali passività gravanti sugli immobili stessi.

> IMPOSTA CATASTALE

Le volture catastali sono soggette all'imposta del 1% sul valore dei beni immobili o dei diritti reali di godimento. L'imposta minima è di 129,11 Euro, senza tenere conto di eventuali passività gravanti sugli immobili stessi.

> IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'INVIM

Dal 1.1.01 non è più dovuta l'imposta (art. 69, L.343/2000).

